



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/01/2009

ADDI' 16/01/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COFFOTELETTI	Anna Salome	"	NISERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTIN	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OKISST

ASSENTI: MARRAZZO - DI STEFANO VALENTIN

DELIBERAZIONE N. 17

Oggetto:

Modalità di attuazione del Programma Umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea. - Approvazione Linee Guida - Spesa euro 3.000.000,00 Anno 2009, euro 3.000.000,00 Anno 2010. Capitolo F 11704.





17

16 GEN. 2009

OGGETTO: Modalità di attuazione del Programma Umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea. - Approvazione Linee Guida - Spesa euro 3.000.000,00 Anno 2009, euro 3.000.000,00 Anno 2010. Capitolo H 11704.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni;

VISTO l' art 32 comma 15 della L. n° 449 del 27 dicembre 1997 concernente " Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

VISTE le deliberazioni di G.R. n°2032/01, n°408/03, n°21/05 e n°24/07 con le quali è stato istituito un Programma Umanitario per prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini provenienti da Paesi non appartenenti alla Unione Europea, nei quali non esistono competenze medico- specialistiche per il trattamento di gravi patologie;

PRESO ATTO che con la DGR n°2032/01 è stata istituita una Commissione medico-amministrativa, con mandato triennale, per la valutazione dei casi da ammettere al Programma, e che tale Commissione è stata nominata con DPGR n° 402/02 e successivamente rinnovata con DPGR n° T0576/05;

CONSIDERATO che con la sopra citata DGR n°24/07 è stata autorizzata, attraverso un finanziamento complessivo di €4.000.000,00, la realizzazione delle attività del Programma Umanitario per gli anni 2007-2008;

TENUTO CONTO che nel corso degli anni 2002-2008 il numero di richieste di ricovero è notevolmente aumentato, passando da 47 assistiti nel 2002 a 147 nel 2008, e che si è dovuto procedere alla sospensione anticipata del Programma Umanitario per contenere la spesa sanitaria nell'ambito dello stanziamento annuale autorizzato dalla Giunta;





17

76 GEN. 2009

RAVVISATA, pertanto, la necessità di pianificare le attività per gli anni 2009-2010 e di prevedere la spesa di €3.000.000,00 per l'anno 2009 e €3.000.000,00 per l'anno 2010, al fine di garantire i controlli per i pazienti curati negli anni precedenti e il regolare svolgimento delle attività sanitarie del Programma Umanitario;

CONSIDERATO che al fine della corretta attuazione del Programma Umanitario si è ritenuto necessario predisporre delle Linee Guida che ne stabiliscano con chiarezza i criteri e le modalità di attuazione;

RITENUTO opportuno, al fine dell'attuazione del Programma Umanitario prevedere la spesa di €3.000.000,00 (tremilioni) per l'anno 2009 sul capitolo H11704 e di €3.000.000,00 (tremilioni) per l'anno 2010 sul capitolo H11704;

VISTE le Linee Guida di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di provvedere all'approvazione delle Linee Guida sopra citate per le modalità di attuazione del Programma Umanitario;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni descritte in premessa e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

1. di approvare le Linee Guida per le modalità di attuazione del Programma Umanitario, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di prevedere la spesa di € 3.000.000,00 (tremilioni) per l'anno 2009 sul capitolo H11704 dell'esercizio finanziario 2009 e di € 3.000.000,00 (tremilioni) per l'anno 2010 sul capitolo H11704 dell'esercizio finanziario 2010;

La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero della Sanità per la prevista intesa, ai sensi della L.449/97.


Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ROMA 21 GEN. 2009

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS





ALLEG. alla DELIB. N. 17 
DEL 16 GEN. 2009

ALLEGATO A




REGIONE LAZIO



DIPARTIMENTO SOCIALE

Direzione Regionale Programmazione Sanitaria

*Area Programmazione dei Servizi Territoriali, delle Attività distrettuali
e dell'Integrazione socio sanitaria*





LINEE GUIDA

**PROGRAMMA UMANITARIO PER PRESTAZIONI
SANITARIE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A
FAVORE DI CITTADINI STRANIERI NON
APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA**



INDICE

Premessa	pag. 1
Destinatari	pag. 2
Pazienti ammissibili e non ammissibili	pag. 3
Strutture Ospedaliere	pag. 4
Modalità d'accesso	pag. 5
La Commissione medica	pag. 6
Le Associazioni	pag. 7
Autorizzazioni	pag. 8





PREMESSA


La Regione Lazio, con deliberazioni n. 2032/01, n.408/03, n. 21/05 e n. 24/07, ha istituito un Programma Umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla Unione Europea e nei quali non esistono adeguate competenze medico-specialistiche per il trattamento di gravi patologie.

Il Programma Umanitario, nel corso degli anni 2002-2008, ha consentito di avviare alle cure, presso le strutture sanitarie regionali, 825 pazienti, a fronte di 1247 richieste di ricovero pervenute, il 90% dei quali è costituito da minori affetti prevalentemente da patologie cardiache ed oncologiche.

Per la valutazione dei pazienti da ammettere alle cure è stata istituita un'apposita Commissione medica, mentre per quanto riguarda le spese relative al viaggio e all'alloggio, anche dell'eventuale accompagnatore, la Regione si avvale della collaborazione di Associazioni di volontariato con alcune delle quali sono stati stipulati appositi protocolli d'intesa.

Con cadenza biennale la Giunta regionale provvede ad autorizzare la spesa sanitaria destinata ai ricoveri, spesa che viene monitorata attraverso la valorizzazione dei relativi DRG.

Considerato che nel corso degli anni le procedure di attuazione del Programma Umanitario, avviato in forma sperimentale nell'anno 2002, sono state progressivamente definite tanto da ritenersi ormai consolidate, è stata ravvisata la necessità di predisporre delle Linee Guida che ne stabiliscano con chiarezza i criteri e le modalità di attuazione.





DESTINATARI

Il Programma Umanitario è rivolto ai cittadini stranieri, prevalentemente soggetti in età evolutiva, che:

- risiedono all'estero, in Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- risultano affetti da malattie gravi, non curabili nel Paese di origine e in condizioni economiche disagiate;
- sono portatori di patologie che rivestono carattere d'urgenza e per le quali il trattamento terapeutico può condurre alla risoluzione della patologia stessa;
- sono affetti da traumi e malattie conseguenti ad eventi bellici. L'ammissione alle cure per tali cittadini non può essere superiore al 30% annuo, quantificato sul totale dei pazienti autorizzati.



Non è prevista alcuna limitazione rispetto all'area geografica di provenienza dei pazienti.






PAZIENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Pazienti ammissibili


Sono ammissibili al Programma Umanitario i pazienti affetti da patologie che rivestono caratteristiche di **gravità ed urgenza**, tenendo tuttavia in considerazione che il trattamento terapeutico previsto deve presumibilmente condurre alla guarigione del paziente o ad un significativo e favorevole cambiamento della sua qualità di vita.

Le prestazioni sanitarie erogabili, in regime di ricovero e/o di day hospital, si riferiscono a pazienti affetti prevalentemente dalle seguenti patologie:

- 
- Oncologiche;
 - Ematologiche;
 - Traumatologiche;
 - Cardiache;
 - Conseguenti ad eventi bellici, nella misura del 30% sul totale dei pazienti autorizzati.

Pazienti non ammissibili

Non sono ammessi i pazienti:

- 
- che necessitano di trapianto di organo;
 - affetti da patologie croniche;
 - con danni irreversibili alla salute e che non troverebbero giovamento da eventuali trattamenti terapeutici;
 - affetti da nefropatie;
 - che necessitano di assistenza protesica e riabilitativa;
 - affetti di leucemie che esitano in trapianto, ad eccezione di 8 pazienti annui che rientrano in un definito protocollo d'intesa e che saranno ammessi alle cure e al trapianto di midollo osseo esclusivamente da donatore consanguineo e non da registro.




STRUTTURE OSPEDALIERE

Sono state individuate, in relazione ai pazienti ammissibili (prevalentemente minori) e alle patologie da cui sono affetti, nonché per l'alta specializzazione delle prestazioni che erogano, le strutture di seguito elencate:

- l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;
- il Policlinico Universitario Agostino Gemelli;
- il Policlinico Universitario Umberto I;
- l'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini;
- gli IFO.

La Regione si riserva, tuttavia, la facoltà di avvalersi di altre strutture ospedaliere operanti sul territorio regionale, in relazione alle esigenze dei singoli casi.

Le strutture sanitarie sono tenute a comunicare, con tempestività, all'Ufficio regionale competente:


- 
- la disponibilità di posto letto e il costo presunto della prestazione sanitaria richiesta;
 - la data di accettazione e di dimissione dei singoli pazienti;
 - copia del DRG relativo al ricovero, secondo lo schema predisposto.

Particolare importanza riveste l'acquisizione da parte della Regione della copia dei DRG relativi ai singoli ricoveri, in quanto ciò consente di monitorare la spesa e, conseguentemente, di rispettare lo stanziamento annuo autorizzato dalla Giunta regionale.

L'invio dei DRG deve avvenire entro il primo trimestre di ogni anno.

La corretta e puntuale trasmissione dei DRG rappresenta un requisito necessario per consentire alla struttura ospedaliera di continuare, nel corso dell'anno, ad effettuare i ricoveri autorizzati.

Il mancato rispetto dei tempi stabiliti per l'invio dei DRG può comportare, infatti, una sospensione delle autorizzazioni all'erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Programma Umanitario.






MODALITA' D'ACCESSO


Le richieste di ammissione al Programma Umanitario devono essere inoltrate all'Ufficio regionale competente, anche per mezzo fax, e possono essere presentate da:

- Associazioni di volontariato;
- Organismi umanitari;
- Enti ed istituzioni pubbliche e private;
- Istituti religiosi;
- Privati cittadini.

Le domande di ammissione al Programma Umanitario dovranno possedere i seguenti requisiti:

- 
- Dati anagrafici, indirizzo, fax ed eventuale e-mail di chi presenta formalmente la richiesta.
Tali dati risultano indispensabili al fine di consentire alla struttura regionale competente di inviare formale risposta sull'esito della richiesta;
 - Dati anagrafici corretti e completi del paziente per il quale si richiede il ricovero;
 - Relazione clinica dettagliata sullo stato di salute del paziente;
 - Documentazione clinica (analisi, radiografie etc.), per quanto possibile, completa ed esaustiva, in relazione, tuttavia, all'area geografica di origine del paziente e, quindi, alle capacità e possibilità strutturali e organizzative delle strutture sanitarie del Paese di provenienza di fornire documentazione clinica adeguata;
 - Dichiarazione del richiedente attestante l'assunzione a proprio carico degli oneri relativi al viaggio e al soggiorno in Italia per il paziente e l'eventuale accompagnatore.

L'Ufficio regionale competente provvederà all'istruttoria della documentazione, alla verifica del rispetto dei requisiti richiesti, alla registrazione del paziente in uno apposito database ed, infine, a sottoporre la documentazione all'esame della Commissione medica.



Qualora fosse richiesta l'ammissione al Programma per una delle patologie non ammissibili, la struttura regionale competente provvederà a esprimere un **parere negativo d'ufficio** e a darne comunicazione al richiedente.

LA COMMISSIONE MEDICA

Le richieste di ammissione al Programma Umanitario vengono sottoposte all'esame di una Commissione Medica, appositamente istituita, composta da medici specialisti per le patologie individuate nel Programma Umanitario, in particolare, nei campi dell'oncologia, della cardiocirurgia, della dermatologia, della chirurgia generale e della traumatologia.

La Commissione ha, inoltre, la facoltà di consultare eventuali altri specialisti, qualora lo ritenesse necessario, al fine di formulare un parere quanto più equo ed appropriato.

La Commissione può operare con procedura d'urgenza, qualora venga formalmente richiesta, oppure in sede di riunione con cadenza bimestrale e provvede all'esame della documentazione clinica pervenuta esprimendo il previsto parere.

Il parere può essere:

1. Positivo. Il paziente è ammesso alle cure;
2. Positivo al controllo. Il paziente viene autorizzato al rientro in Italia per essere sottoposto ai controlli previsti dal piano terapeutico;
3. Negativo. Il paziente non viene ammesso al Programma Umanitario. In tal caso la Commissione esprimerà anche apposita motivazione;
4. Sospeso. La Commissione esprimerà un parere definitivo solo successivamente all'acquisizione di ulteriore documentazione clinica, avendo ritenuta insufficiente quella pervenuta.

L'esito dell'esame della documentazione clinica verrà comunicato ai soggetti richiedenti con nota della struttura regionale competente nei casi di parere negativo o sospeso.

LE ASSOCIAZIONI

Nell'ambito del Programma Umanitario la spesa sanitaria prevista (ricoveri o day hospital) ricade sul Fondo Sanitario Regionale, mentre gli oneri relativi al trasporto e al soggiorno sul nostro territorio sono a carico dei soggetti richiedenti.

In considerazione delle difficoltà economiche della maggior parte dei pazienti e della necessità di garantire accoglienza soprattutto ai minori e alle loro madri, si è reso indispensabile richiedere la collaborazione di Associazioni di Volontariato che garantiscano la copertura delle spese relative al viaggio e al soggiorno dei minori.

Le associazioni con le quali nel corso degli anni sono stati stipulati Protocolli d'intesa sono:

- "KIM";
- "Nessun luogo è lontano";
- "Andrea Tudisco".

La Regione si rende disponibile, inoltre, a procedere alla stipula di ulteriori protocolli d'intesa con altre Associazioni, qualora le stesse ne facciano formale richiesta.

Le Associazioni che hanno stipulato o intendono stipulare Protocolli d'intesa devono possedere i seguenti specifici requisiti:

- Iscrizione all'albo regionale dell'associazionismo, secondo le norme vigenti;
- Statuto con espressa finalità di accoglienza per i minori stranieri;
- disponibilità e capacità alloggiativa;
- personale adeguatamente formato per l'assistenza sociale, psicologica e di mediazione culturale, nonché una figura medica che garantisca adeguata assistenza negli intervalli di tempo in cui il paziente non si trova in regime di ricovero;
- disponibilità economica per le spese di viaggio e l'assistenza degli utenti presi in carico, compresa la fornitura di un kit di generi di prima necessità al momento del ricovero e nel corso dello stesso, nonché adeguati cambi di vestiario per bambini e madri;
- presa in carico totale dei pazienti e degli accompagnatori a partire dai contatti con le Autorità diplomatiche per la richiesta del visto, con la Questura per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, con la Direzione sanitaria della struttura ospedaliera per la gestione del ricovero;
- capacità e disponibilità a sostenere le eventuali spese sanitarie non incluse nel D.R.G. relativo alla patologia dei minori assistiti, comprese le terapie farmacologiche.

AUTORIZZAZIONI

Espletato l'iter amministrativo e conclusosi l'esame della documentazione clinica da parte della Commissione medica, in caso di **parere positivo**, ivi compreso quello al **controllo**, viene predisposta una **autorizzazione alle cure**, a firma del Presidente della Regione o dell'Assessore alla Sanità, che verrà inoltrata ai soggetti proponenti e alla struttura ospedaliera individuata

L'autorizzazione è necessaria ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso in Italia per cure mediche e autorizza la struttura ospedaliera all'erogazione delle cure necessarie, cure che faranno carico sul Fondo Sanitario Regionale.

L'autorizzazione:

- è valida per tutto il periodo in cui il paziente soggiorna sul territorio regionale per il completamento del ciclo terapeutico;
- è valida anche nel caso in cui il paziente debba essere trasferito presso un'altra struttura ospedaliera per esigenze sanitarie correlate alla patologia per la quale è stato ammesso nel Programma Umanitario;
- decade quando il paziente rientra nel Paese di origine.

E' necessaria una nuova autorizzazione nei casi in cui il paziente debba tornare in Italia per sottoporsi ai controlli di routine.

